

COMUNE DI LUCOLI

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni;
VISTO il primo comma dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito in legge n. 556/1996;
VISTI gli art. 36, c.2 e 37, c.13, 14 e 53-55, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito in legge n. 248/2006;
VISTO l'art. 1, c. 173 – 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTI gli art. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTI i D.M. 10 dicembre 2001 e 3 giugno 2002;
VISTO il D.M. 26 aprile 2007 ed il provvedimento in pari data dell'Agenzia delle entrate;
VISTO il D.L. 27 maggio 2008 n. 93;
VISTO il Regolamento comunale generale delle entrate;
VISTO il Regolamento comunale relativo all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTA l'OPCM N. 3757 del 21 aprile 2009:

A V V E R T E

Che anche per dall'anno **2011** è esclusa dall' Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché, quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8 commi 2 e 3 del citato decreto 504 del 1992.

Che il pagamento dell'imposta I.C.I. deve essere effettuato in due rate: la prima entro il **16 giugno 2011** in misura della metà dell'imposta dovuta – la seconda a saldo entro il **16 dicembre 2011**, con eventuale conguaglio.

Il contribuente può, comunque, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il **16 giugno**, applicando l'aliquota in vigore.

I dati ed elementi concernenti gli immobili oggetto dell'imposta, già dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, hanno effetto anche per il **2011** sempre che non si siano verificate variazioni che determinano un diverso ammontare dell'imposta.

La dichiarazione concernente tali variazioni nonché quella relativa al possesso di fabbricati di nuova costruzione, nonché a fabbricati ed aree edificabili di nuova acquisizione avvenute nel corso dell'anno **2010**, è effettuata su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio tributi del Comune, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi **2011**.

I. Per l'anno **2011** l'imposta comunale sigli immobili (I.C.I.) è applicata con le seguenti aliquote:

Fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)	6 ‰
Aree fabbricabili	4,5 ‰ oltre la rivalutazione istat.

II.- PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 L'IMPOSTA RIMARRA' SOSPESA DURANTE IL PERIODO IN CUI SUSSISTE TALE CONDIZIONE.

III.- Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del **5%** . Il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B è stato rivalutato del **40%** a decorrere dal 3 ottobre 2006, ex art. 2, c. 45, D.L. n. 262/2006.

L'agibilità o inabitabilità è accertata dell'Ufficio tecnico del comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

IV.- Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con le seguenti modalità di seguito indicate:

Versamento su c/c postale n. **53073417 Comune di Lucoli Servizio tesoreria Incasso I.C.I.**

Si ricorda che per il pagamento il contribuente può avvalersi del modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando i crediti ammessi in compensazione, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi **2010** .

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento ICI da essi dovuto per l'anno **2011** , oltre che con le modalità sopra indicate, tramite il bonifico bancario oppure con il vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.

Per ogni altra informazione gli utenti possono rivolgersi all'Ufficio I.C.I. e Tributi.

Lucoli li 16 maggio 2011

**IL FUNZ. RESPONSABILE
(F.to Rag. Gilda Ciotti)**